

## **Il bilanciamento tra paternità biologica e legame genitoriale nell'azione di disconoscimento di paternità**

di MARIA CRISTINA GAETA

La Corte di Cassazione – pronunciandosi sul disconoscimento di paternità proposto dal minore infrasedicenne – ha riaffermato la necessità di un bilanciamento tra l'esigenza di verità della paternità biologica e la certezza del legame genitoriale già acquisito, in relazione al concreto interesse del minore e al suo diritto all'identità personale.

In merito al bilanciamento tra la paternità biologica e quella legale, la Suprema Corte ha sancito che il *favor veritatis* non costituisce un valore costituzionale assoluto, dato che l'art. 30, ult. co., Cost. si limita soltanto a disporre che spetta alla legge dettare le norme e i limiti per la ricerca della paternità, senza nulla aggiungere sui criteri da seguire. La norma costituzionale, quindi, rinvia al legislatore la scelta del principio da privilegiare e dei criteri da osservare, tenendo sempre presente quello che è l'interesse del minore (Cass. civ., n. 13638/2017). Pertanto, il principio del *favor veritatis*, che si sta progressivamente consolidando nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e in quella della Corte di Cassazione, non può essere definito come principio generale applicabile in via assoluta, in quanto occorre porre in essere caso per caso un bilanciamento tra lo *status* di figlio legittimo e il legame genitoriale che si è venuto a creare tra i genitori non biologici e il figlio.

Sul legame genitoriale si è recentemente pronunciata anche la Corte europea dei diritti dell'uomo (Paradiso e Campanelli c. Italia, [GC] n. 25358/2012, CEDU 2017) la quale, applicando l'art. 8 CEDU, ha considerato la *de facto family life* creatasi tra una coppia di coniugi che aveva fatto ricorso alla surrogazione di maternità e il figlio nato dalla madre surrogata.

A proposito del *favor minoris* nell'azione di disconoscimento di paternità, l'audizione del minore assume un ruolo preminente. Nella fattispecie in esame, infatti, la Cassazione dà rilievo alla verifica dell'interesse del minore rispetto all'azione proposta, che non può prescindere dalla sua audizione. L'importanza dell'interesse del minore nel bilanciamento dei menzionati interessi è evidente non solo nelle fonti nazionali ma anche in quelle europee e internazionali. In particolare, l'art. 8 CEDU sottolinea che l'ingerenza delle pubbliche autorità nella vita privata e familiare deve essere prevista dalla legge e risultare necessaria. Inoltre, sia nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000 (art. 24, par. 2), che nella Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori del 1996 (art. 6) assume rilievo preminente proprio l'interesse del minore in tutti gli atti compiuti – rispettivamente – da autorità pubbliche o private, ovvero dall'autorità giudiziaria nel processo decisionale.

La Corte di Cassazione, accogliendo i due motivi del ricorso proposto dai genitori sull'ascolto del minore, cassa la sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia in diversa composizione, rinviando alla stessa la

valutazione degli interessi di quest'ultimo. Nella motivazione della sentenza è ben evidente che gli interessi del figlio minore d'età debbano essere apprezzati già nel procedimento di nomina del curatore speciale abilitato all'esercizio dell'azione di disconoscimento proposta *ex art.* 244 c.c., dato che il procedimento si conclude con decreto motivato *ex art.* 737 c.p.c. nel quale vanno giustificate le conclusioni relative alla sussistenza dell'interesse. In sede giudiziale, poi, l'audizione del minore deve essere considerata la prima fonte di convincimento del giudice (Cass. civ., n. 7762/2017). Inoltre, nel secondo grado di giudizio, l'esigenza della costante tutela del minore e dei suoi interessi impone l'ascolto del minore stesso, soprattutto quando egli – ormai infrasedicenne – acquisti nel corso del procedimento una sufficiente capacità di discernimento.